

**Modifiche al regolamento generale approvate dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo
nella sua riunione del 26 novembre 2016**

TESTO PRECEDENTE	MODIFICHE APPROVATE (evidenziata in rosso)
TITOLO VI - CAPO I – SEZIONI	
Art. 39 – Denominazione –Zona di attività delle Sezioni	
<p>1. La sezione assume obbligatoriamente la denominazione <i>Club alpino italiano – Sezione di seguito da nome del comune o della località</i>; rimangono in vigore le diverse denominazioni – incluse quelle delle sezioni presenti sul territorio di uno stesso comune – storicamente preesistenti alla data di adozione del presente ordinamento, secondo lo schema <i>Club alpino italiano – Denominazione storica – Nome del comune o della località</i>. La sezione può essere dedicata alla memoria di un suo socio; in questo caso nome e cognome del socio devono essere scritti tra virgolette (« ») dopo la denominazione ufficiale della sezione, di cui fanno parte integrante. La denominazione ufficiale deve essere composta tutta con lo stesso carattere (tipo e corpo) anche su più righe.</p>	<p>1. La sezione assume obbligatoriamente la denominazione <i>Club alpino italiano – Sezione di seguito da nome del comune (o dei comuni) o della località</i>; rimangono in vigore le diverse denominazioni – incluse quelle delle sezioni presenti sul territorio di uno stesso comune – storicamente preesistenti alla data di adozione del presente ordinamento, secondo lo schema <i>Club alpino italiano – Denominazione storica – Nome del comune (o dei comuni) o della località</i>. La sezione può essere dedicata alla memoria di un suo socio; in questo caso nome e cognome del socio devono essere scritti tra virgolette (« ») dopo la denominazione ufficiale della sezione, di cui fanno parte integrante. La denominazione ufficiale deve essere composta tutta con lo stesso carattere (tipo e corpo) anche su più righe.</p>
<p>2. Si definisce zona di attività della sezione il territorio sul quale essa svolge attività organizzata, stabile e continuativa, inclusa la gestione di strutture ricettive; la zona di attività di una sezione non può estendersi a comuni di altra provincia se in tale provincia esiste o è costituita altra sezione, salvo autorizzazione scritta dei CDR competenti per territorio. Nelle città più grandi la suddivisione delle zone di attività delle sezioni esistenti può fare riferimento al territorio delle circoscrizioni comunali. La zona di attività così definita non attribuisce un diritto di esclusiva alla sezione sul territorio interessato ai fini del perseguimento delle finalità del Club alpino italiano e dello svolgimento delle relative attività istituzionali, salvo che tale esclusiva risulti da apposito accordo scritto con tutte le sezioni limitrofe.</p>	<p>Comma invariato</p>
<p>3. Eventuali controversie, sia in merito alla denominazione, sia in merito alla zona di attività di due sezioni limitrofe o poste nel territorio dello stesso comune, sono risolte con accordo diretto tra le parti o, in difetto di accordo, con delibera del CDR, nel termine di novanta giorni, su istanza degli interessati.</p>	<p>Comma invariato</p>

C.A.I.
CLUB ALPINO ITALIANO

TESTO PRECEDENTE	MODIFICHE APPROVATE (evidenziata in rosso)
TITOLO VI - CAPO II – TESSERAMENTO	
Art. 49 – Tesseramento	
1. Ogni anno la direzione trasmette, in conformità alle procedure adottate dal CDC, quanto necessario per il tesseramento dei nuovi soci e di coloro che ne rinnovano l'adesione.	Comma invariato
2. Ad avvenuto pagamento della quota associativa e dei contributi annuali ordinari e straordinari annuali previsti per ciascuna categoria la Sezione inserisce le nuove adesioni ed i rinnovi nel sistema informatico in dotazione alla Sede Legale dell'Ente che ne certifica l'effettiva iscrizione.	Comma invariato
3. I soci ordinari vitalizi sono esonerati dal pagamento della sola quota associativa minima stabilita dalla AD, ma non dal pagamento dei contributi ordinari e straordinari.	Comma invariato
4. Le nuove adesioni e i rinnovi sono ricevuti dalle sezioni fino al 31 ottobre di ogni anno sociale.	Comma invariato
5. La direzione fissa le modalità e i termini per la restituzione di quanto trasmesso per il tesseramento e non utilizzato.	Comma invariato
6. In base alle risultanze del tesseramento soci al 31 dicembre, la direzione, accertati eventuali casi di mora di una sezione negli adempimenti relativi al tesseramento o di riduzione del numero complessivo di soci a meno di settantacinque – in entrambi i casi per due anni sociali consecutivi – comunica l'accertamento alla sezione interessata, al CDR competente e al CDC, entro i trenta giorni successivi. Il CDR, sentita la sezione, delibera il suo scioglimento con libero trasferimento dei soci o, se valutata positivamente l'attività istituzionale svolta dalla sezione negli ultimi cinque anni e se sussistono le condizioni locali, la sua fusione con altra sezione dello stesso GR o la sua trasformazione in sottosezione di altra sezione dello stesso GR. In assenza di decisione, da adottare entro novanta giorni, il CDC supplisce d'ufficio il CDR, e delibera nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dei fatti. La delibera è soggetta all'approvazione del CC.	6. In base alle risultanze del tesseramento soci al 31 dicembre, la direzione, accertati eventuali casi di mora di una sezione negli adempimenti relativi al tesseramento o di riduzione del numero complessivo di soci a meno di settantacinque – in entrambi i casi per due anni sociali anche non consecutivi in un arco temporale di cinque anni – comunica l'accertamento alla sezione interessata, al CDR competente e al CDC, entro i trenta giorni successivi. Il CDR, sentita la sezione, delibera il suo scioglimento con libero trasferimento dei soci o, se valutata positivamente l'attività istituzionale svolta dalla sezione negli ultimi cinque anni e se sussistono le condizioni locali, la sua fusione con altra sezione dello stesso GR o la sua trasformazione in sottosezione di altra sezione dello stesso GR. In assenza di decisione, da adottare entro novanta giorni, il CDC supplisce d'ufficio il CDR, e delibera nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dei fatti. La delibera è soggetta all'approvazione del CC.
7. L'accertamento della situazione di mora della sezione determina automaticamente la sospensione della erogazione di qualunque tipo di contributo a carico del bilancio del Club alpino italiano o del bilancio del GR competente.	Comma invariato

C.A.I.
CLUB ALPINO ITALIANO

TESTO PRECEDENTE	MODIFICHE APPROVATE (evidenziata in rosso)
TITOLO VI - CAPO III – SOTTOSEZIONI	
Art. 51 – Denominazione delle sottosezioni	
<p>1. La sottosezione assume obbligatoriamente la denominazione <i>Club alpino italiano – Denominazione della sezione – Sottosezione</i> di seguito dal <i>nome del comune o della località</i>; rimangono in vigore le diverse denominazioni storicamente preesistenti alla data di adozione del presente ordinamento, secondo lo schema <i>Club alpino italiano – Denominazione della sezione – seguito da Denominazione storica</i>.</p>	<p>1. La sottosezione assume obbligatoriamente la denominazione <i>Club alpino italiano – Denominazione della sezione – Sottosezione</i> di seguito dal <i>nome del comune (o dei comuni) o della località</i>; rimangono in vigore le diverse denominazioni storicamente preesistenti alla data di adozione del presente ordinamento, secondo lo schema <i>Club alpino italiano – Denominazione della sezione – seguito da Denominazione storica</i>.</p>

TESTO PRECEDENTE	MODIFICHE APPROVATE (evidenziata in rosso)
TITOLO VI - CAPO II – TESSERAMENTO	
Art. 62 – Organi tecnici interregionali, regionali o provinciali operativi	
<p>1. Gli organi tecnici operativi interregionali, regionali e provinciali devono essere costituiti seguendo la stessa struttura ed organizzazione degli OTC operativi, in modo che ciascuno degli organi stessi abbia un omologo a livello centrale.</p>	Comma invariato
<p>2. L'ordinamento di ciascun GR stabilisce la composizione degli organi tecnici regionali operativi, le modalità della scelta, anche sulla base di indicazioni o designazioni delle sezioni e degli stessi organi tecnici regionali operativi, e di elezione dei loro componenti. Nel caso di organi tecnici interregionali l'ordinamento dei GR interessati provvede a stabilire le norme relative.</p>	Comma invariato
<p>3. La ARD esercita funzioni di indirizzo politico – locale; le funzioni di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti sono esercitate dal CDR che ne riferisce alla ARD. Il CDR provvede al finanziamento delle attività degli OTPO con fondi propri e con quelli specificatamente destinati ai programmi approvati con il bilancio preventivo annuale, provenienti dalla Sede Centrale. Le funzioni di indirizzo tecnico generale sono esercitate dagli OTC operativi omologhi; nel caso di loro inerzia accertata, il CDC subentra d'ufficio con funzioni di supplenza.</p>	<p>3. La ARD esercita funzioni di indirizzo politico – locale; le funzioni di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti sono esercitate dal CDR che ne riferisce alla ARD. Il CDR provvede al finanziamento delle attività degli OTPO OTTO con fondi propri e con quelli specificatamente destinati ai programmi approvati con il bilancio preventivo annuale, provenienti dalla Sede Centrale. Le funzioni di indirizzo tecnico generale sono esercitate dagli OTC operativi omologhi; nel caso di loro inerzia accertata, il CDC subentra d'ufficio con funzioni di supplenza.</p>

C.A.I.
CLUB ALPINO ITALIANO

TESTO PRECEDENTE	MODIFICHE APPROVATE (evidenziata in rosso)
TITOLO VIII - CAPO III – STRUTTURE TERRITORIALI	
Art. 80 – Provvidenze a favore delle strutture territoriali	
1. Le iniziative di interesse generale intraprese dalle strutture territoriali possono ottenere contributi – secondo i casi – dal CDC sul bilancio del Club alpino italiano o dal CDR sul bilancio del raggruppamento regionale, previa approvazione dei relativi progetti finanziari o programmi organizzativi da parte dell'organo competente e, se relative a beni immobili, previo accertamento della regolarità del titolo di possesso e approvazione dell'opera, del progetto e del preventivo economico e finanziario da parte dell'organo centrale competente.	Comma invariato
Comma non previsto	2. Il CDC può concedere sovvenzioni ed ausili finanziari alle strutture territoriali del Club Alpino Italiano, sia in forma di finanziamenti che di prestazione di garanzie, nel rispetto dell'art. 12, comma 2, della Legge n. 241/90 e s.m.i.